



CONFERENZA  
DEI PRESIDENTI  
DELLE ASSEMBLEE  
LEGISLATIVE  
DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE  
AUTONOME

## ORDINE DEL GIORNO n. 05/2024

**“Proposta di modifiche al testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2012 (atto rep. n. 215/CSR), al testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 06 dicembre 2012 (atto rep. n. 235/CSR) e al testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 14 novembre 2013 (atto rep. n. 162/CSR), in materia di costi di funzionamento delle Istituzioni regionali”.**

*La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome riunita in assemblea plenaria a Roma il 12 novembre 2024*

**VISTO** l’art. 2, comma 1, lettere b), c), e m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**VISTI** l’atto rep. n. 215/CSR del 30 ottobre 2012, l’atto rep. n. n. 235/CSR del 6 dicembre 2012 e l’atto rep. n. 162/CSR del 14 novembre 2013, con i quali la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha deliberato, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del citato D.L. n. 174/2012, l’individuazione della “Regione più virtuosa” relativamente al trattamento economico spettante ai Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali e dei consiglieri regionali, nonché all’indennità di fine mandato;

**CONSIDERATO** che la maggior parte delle Regioni, nell’adeguarsi a quanto determinato dalla Conferenza Stato-Regioni con gli atti citati, non ha previsto una rivalutazione automatica nel tempo del trattamento economico spettante ai Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali nonché dei consiglieri regionali;

**ATTESO** che l’indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT (FOI) ha subito modeste variazioni a decorrere dall’anno 2013 e in alcune annualità ha fatto registrare valori negativi (2015 e 2016), mentre a decorrere dall’anno 2022 si apprezzano variazioni in aumento;

**CONSIDERATO** che sono trascorsi quasi 12 anni da quando, con la citata deliberazione del 30 ottobre 2012, è stato individuato il limite di 13.800 euro lordi mensili per i Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali e di euro 11.100 euro lordi mensili per i consiglieri regionali;

**TENUTO CONTO** che, sulla base dei rilievi mossi dal Governo nei confronti della legge della Regione Sardegna n. 17/2021 (C.d.m. del 21/1/22), l'applicazione della rivalutazione potrebbe determinare un superamento dei limiti fissati in sede di Conferenza Stato-Regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e del 14 novembre 2013, laddove la Regione stia già erogando i trattamenti economici nella misura massima fissata dalla Conferenza;

**RITENUTO** opportuno consentire alle Regioni la rivalutazione dei trattamenti economici spettanti ai Presidenti di Giunta e Consiglio nonché ai consiglieri regionali, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT (FOI);

**RITENUTO** che la rivalutazione dei trattamenti economici debba avere effetti economici pro-futuro;

**CONSIDERATO** che tale indirizzo debba essere trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al fine di attivare le procedure necessarie ad integrare il testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2012 richiamato in epigrafe;

**CONSIDERATO**, altresì che con la citata deliberazione del 6 dicembre 2012 della Conferenza Stato-Regioni (atto repertorio 235/CSR), è stato individuato quale parametro omogeneo ai fini della definizione dell'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), del D.L. n. 174 del 2012 il costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa), per ciascun consigliere regionale ma che tale parametro faceva riferimento al CCNL allora vigente e che il CCNL 2019-2021 funzioni locali prevede, a decorrere dal 1° aprile 2023, una diversa classificazione del personale e pertanto, al fine di garantire l'individuazione di un nuovo parametro omogeneo altrettanto dinamico per la quantificazione dei contributi ai gruppi consiliari per le spese di personale, si rende necessaria una modifica all'intesa;

**CONSIDERATO**, altresì, che con la citata deliberazione del 6 dicembre 2012 della Conferenza Stato-Regioni (atto repertorio 235/CSR), è stato individuato quale

“modello virtuoso per l’indennità di fine mandato quello che dispone una indennità di carica mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni” specificando che “si è tenuto conto che ciascuna tra le Regioni che già adottano tale modello presenta una propria peculiare virtuosità relativa a: tassazione, trattenuta, modalità di compartecipazione da parte dell’Ente, percentuale di contribuzione a carico del consigliere regionale”;

**CONSIDERATO** che l’individuazione del modello virtuoso impone di contemperare le esigenze, da un lato, di armonizzazione delle rispettive normative regionali e, dall’altro, di salvaguardarla dell’esercizio autonomo delle competenze legislative riconosciute a ciascuna Regione dalla Costituzione;

**RITENUTO** che, al fine di salvaguardare il libero esercizio del mandato, possa essere data facoltà alle Regioni di estendere fino a quindici mensilità la misura dell’assegno di fine mandato per i consiglieri regionali alla terza legislatura, ferma restando la maturazione del diritto a ricevere una mensilità dell’indennità di carica per ogni anno di mandato esercitato;

**RITENUTO** ancora opportuno, in alternativa, eliminare ogni limite e rapportare la misura dell’assegno alla contribuzione effettivamente versata, in adesione al principio generale tipico del modello contributivo applicato anche alla presente fattispecie;

**RITENUTO** infine opportuno rimuovere il limite di un numero massimo di mandati sulla base dei quali calcolare la misura della indennità, perdurando l’obbligo di contribuzione anche per i mandati eccedenti il limite predetto;

**RITENUTO** che anche tale indirizzo debba essere trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le valutazioni di competenza al fine di attivare le procedure necessarie ad integrare il testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012;

**CONSIDERATO** che, in merito alla natura dei vitalizi parlamentari, due recenti sentenze della Corte costituzionale, la n. 237 del 2022 e la n. 126 del 2023, hanno riconosciuto “la funzione previdenziale dei vitalizi parlamentari” dopo la riforma del 2018. In particolare, la sentenza n. 237/2022 statuisce che “la riforma adottata con deliberazione n. 6 del 2018 – così come l’omologa del Senato n. 14 del 12 luglio 2018 – ha significativamente innovato la disciplina dell’assegno vitalizio, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2021, uniformandola al regime previdenziale, basato sul metodo contributivo, vigente

nell'ordinamento generale". Inoltre, nella sentenza n. 26/2023 – relativa al conflitto di attribuzioni sorto tra Camera dei Deputati e Tribunale di Lecce che aveva pignorato l'intero vitalizio di un ex parlamentare non tenendo conto della norma regolamentare della camera sul pignoramento al massimo di un quinto dell'intero importo (come previsto dall'articolo 545 del cdc) – la Corte costituzionale ha affermato quanto segue: “centrale ai fini della risoluzione del conflitto promosso è proprio la considerazione della funzione previdenziale dei vitalizi parlamentari (ancora sentenza n. 237 del 2022), pur se in origine non potevano essere assimilati a trattamenti pensionistici in senso stretto (ex aliis, sentenze n. 182 e n. 136 del 2022);

**ATTESO** che, in base all'art. 1, commi 965, 966, 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, è stata sancita in data 3 aprile 2019, in sede di Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti n. 56/CSR del 03/04/2019), l'intesa, ex articolo 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di rideterminazione dei vitalizi regionali;

**TENTO CONTO** che le Regioni, conformandosi all'intesa citata, hanno provveduto a rideterminare i vitalizi regionali, innovando significativamente la disciplina di tali assegni in direzione del regime previdenziale basato sul metodo contributivo;

**CONSIDERATO** che l'art. 545 del Codice di procedura civile, così come modificato dal decreto-legge n. 83/2015, pone dei limiti alla pignorabilità non solo per le somme dovute a titolo di pensione ma anche a “indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza” e che l'incertezza in ordine alla riconducibilità a tale fattispecie degli assegni vitalizi regionali rideterminati ha ingenerato contenzioni anche a livello regionale;

**DATO ATTO** che varie Regioni già prevedono espressamente nelle proprie leggi che, in caso di sequestro e pignoramento dei vitalizi, si applichino le disposizioni normative statali vigenti per gli impiegati civili;

**RITENUTO** opportuno, a fronte della più recente giurisprudenza costituzionale, formulare uno specifico atto di indirizzo volto a favorire l'armonizzazione delle rispettive normative regionali e consentire così, in caso di sequestro, pignoramento, cessione o procedure esecutive comunque denominate aventi ad oggetto l'assegno vitalizio (diretto, indiretto e di reversibilità), l'applicazione delle disposizioni normative statali vigenti per gli impiegati civili;



**RITENUTO** che anche tale indirizzo debba essere trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le valutazioni di competenza;

**VISTO** l'ordine del giorno n. 1/2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative della Regione e delle Province autonome con cui, al fine di garantire l'armonizzazione delle rispettive normative regionali, è stato assunto, tra l'altro, uno schema comune relativo al nuovo trattamento previdenziale (o indennità a carattere differito) spettante ai consiglieri/assessori regionali, calcolato con metodo contributivo analogamente a quanto stabilito in materia dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica;

**RITENUTO** di precisare che, in base al predetto ordine del giorno (allegato 3), il diritto al trattamento previdenziale (o indennità differita) spetta, in presenza dei requisiti anagrafici, nel caso in cui l'esercizio del mandato assembleare sia svolto per almeno 5 anni e non si interrompe, salvo rinuncia, al raggiungimento di un determinato numero di mandati, permanendo conseguentemente l'obbligo di contribuzione.

**EVIDENZIATO** in particolare che risulta necessario prevedere, attesa la ormai consolidata vigenza del sistema contributivo, che la base imponibile ai fini della trattenuta previdenziale debba includere non solo la indennità di mandato (carica) ma anche, cumulativamente, quella di funzione laddove spettante (Presidenti di Giunta e di Consiglio, Assessori, Presidenti di Commissione consiliare, Vicepresidenti, ecc..), rispetto allo status indistinto e indifferenziato di consigliere regionale;

**EVIDENZIATA** infine l'opportunità di introduzione del principio della contribuzione differenziale volontaria, contenuta entro un predeterminato tetto-soglia, al fine di consentire una più adeguata capitalizzazione della misura dell'indennità differita;

### **INVITA**

per tutte le argomentazioni sviluppate nelle premesse, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a:


1. **attivare** le procedure necessarie ad integrare il testo della deliberazione della Conferenza Stato – Regioni del 30 ottobre 2012 (atto repertorio n. 215/CSR), al fine di prevedere che i trattamenti economici spettanti ai Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali nonché ai consiglieri regionali possano essere soggetti, con effetti economici pro-futuro, a rivalutazione automatica annuale sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT (FOI);
2. **attivare** le procedure necessarie ad integrare il testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012 /atto repertorio n. 162/CSR), al

fine di prevedere che l'indennità di fine mandato possa essere estesa fino a quindici mensilità per i consiglieri regionali alla terza legislatura, ferma restando la maturazione del diritto a ricevere una mensilità dell'indennità di carica per ogni anno di mandato esercitato;

3. **attivare** le procedure necessarie ad integrare il testo della deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012 /atto repertorio n. 162/CSR) nel contenuto che segue: “A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Intesa, il parametro omogeneo da utilizzarsi per definire il tetto massimo, in termini finanziari, per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari di cui alla lett. h) del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 174 del 2012, è determinato, oltre che con il numero dei Consiglieri, con riguardo al valore relativo alla categoria e alla posizione economica D6 individuato in ciascuna regione alla data del 31 marzo 2023, sulla base dell'Intesa (e relativi allegati) assunta in sede di *“Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 235/CSR del 6 dicembre 2012”*. Tale valore è, in seguito, rivalutato annualmente sulla base dell' *“indice per la retribuzione contrattuale per dipendente”* prendendo in considerazione la voce relativa al *“totale dipendenti al netto dei dirigenti”* così come individuato dall'ISTAT, reperibile, al momento della sottoscrizione della presente Intesa, al seguente indirizzo: [http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC\\_RETRCONTR1C#](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_RETRCONTR1C#). Ciascun Consiglio regionale, con propria legge, può provvedere a definire valori inferiori a detto tetto massimo”;
4. **condividere** una proposta di modifica della deliberazione in parola al fine di prevedere che l'indennità di fine mandato possa essere estesa fino a quindici mensilità per i Consiglieri regionali alla terza legislatura, ferma restando la maturazione del diritto a ricevere una mensilità dell'indennità di carica per ogni anno di mandato esercitato;
5. **condividere** uno specifico atto di indirizzo volto a favorire l'armonizzazione delle normative regionali in modo tale che in caso di sequestro, pignoramento, cessione o procedure esecutive comunque denominate aventi ad oggetto l'assegno vitalizio regionale (diretto, indiretto e di reversibilità), si applicano le disposizioni normative statali vigenti per gli impiegati civili;
6. **condividere** uno specifico atto di indirizzo, riferito alla utilizzazione di uno schema comune relativo al nuovo trattamento previdenziale dei consiglieri/assessori regionali calcolato con metodo contributo sulla base dei seguenti principi:
  - il diritto al trattamento previdenziale (o indennità differita) spetta, in presenza dei requisiti anagrafici, nel caso in cui l'esercizio del mandato

assembleare sia svolto per almeno 5 anni e non si interrompe, salvo rinuncia, al raggiungimento di un determinato numero di mandati, permanendo conseguentemente l'obbligo di contribuzione;

- la base imponibile ai fini della trattenuta previdenziale deve includere non solo la indennità di mandato (carica) ma anche, cumulativamente, quella di funzione laddove spettante (Presidenti di Giunta e di Consiglio, Assessori, Presidenti di Commissione consiliare, Vicepresidenti, ecc.), rispetto allo status indistinto e indifferenziato di consigliere regionale;
  - l'introduzione del principio della contribuzione differenziale volontaria, contenuta entro un predeterminato tetto-soglia, al fine di consentire una più adeguata capitalizzazione della misura dell'indennità differita;
7. **condividere** una proposta di legge per la soppressione degli obblighi previsti dalla legge in capo alle c.d. persone politicamente esposte e quelli degli obblighi di pubblicazione di dati patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale.

A handwritten signature in black ink, consisting of two distinct parts. The first part is a stylized, cursive name, and the second part is a long, horizontal flourish that ends in a small loop.